



Università di Foggia

REGOLAMENTO

Contribuzione Studentesca

Sommario

SEZIONE I: NORME GENERALI	4
ART. 1 (OGGETTO, FINALITÀ E TIPOLOGIA DI STUDENTE)	4
SEZIONE II: IMMATRICOLAZIONI, ISCRIZIONI E CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	5
ART. 2 (IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI STUDIO: REQUISITI, TERMINI E MODALITÀ)	5
ART. 3 (CONTRIBUZIONE STUDENTESCA)	6
ART. 4 (CONTRIBUZIONE STUDENTESCA: IMMATRICOLAZIONE)	6
ART. 5 (IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI)	7
ART. 6 (ISCRIZIONE A SINGOLI INSEGNAMENTI: CORSI SINGOLI)	8
ART. 7 (ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO: REQUISITI, TERMINI E MODALITÀ)	9
ART. 8 (CONTRIBUZIONE STUDENTESCA: ISCRIZIONE)	9
ART. 9 (ISCRIZIONE CONTEMPORANEA A DUE CORSI DI STUDIO)	10
ART. 10 (ISCRIZIONE CONTEMPORANEA A DUE CORSI DI STUDIO PRESSO LE UNIVERSITÀ E LE ISTITUZIONI DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA O PRESSO LE MEDESIME ISTITUZIONI)	11
ART. 11 (CONTRIBUZIONE DIVERSIFICATA)	11
ART. 12 (PENALE PER PAGAMENTO TARDIVO)	12
ART. 13 (RIMBORSI)	12
SEZIONE III: ESONERI TOTALI E PARZIALI	12
ART. 14 (ESONERO TOTALE DEL CONTRIBUTO OMNICOMPRESIVO ANNUALE)	12
ART. 15 (STUDENTE DISABILE CON INVALIDITÀ PARI O SUPERIORE AL 66%)	13
ART. 16 (VINCITORE E IDONEO DI BENEFICI A.Di.S.U.)	13
ART. 17 (STUDENTE STRANIERO BENEFICIARIO DI BORSA DI STUDIO O CITTADINO DI STATO EXTRACOMUNITARIO, PROVENIENTE DA PAESE IN VIA DI SVILUPPO)	13
ART. 18 (FIGLIO DI BENEFICIARIO DI PENSIONE DI INABILITÀ)	14
ART. 19 (ESONERO PARZIALE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE)	14
ART. 20 (STUDENTE DISABILE CON INVALIDITÀ COMPRESA TRA IL 45% E IL 65%)	14
ART. 21 (STUDENTE A TEMPO PARZIALE)	15
ART. 22 (LAUREATO NELLA DURATA NORMALE DEL CORSO)	17
ART. 23 (ESONERI E RIDUZIONI SPECIALI)	17
SEZIONE IV: CARRIERA STUDENTESCA – ATTI E PROCEDIMENTI	19
ART. 24 (TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO)	19
ART. 25 (TRASFERIMENTO AD ALTRO ATENEO)	19
ART. 26 (PASSAGGIO)	20
ART. 27 (ISCRIZIONE DOPO UN PERIODO DI INTERRUZIONE DEGLI STUDI: RICOGNIZIONE)	20
ART. 28 (SOSPENSIONE DELLA CARRIERA)	21

ART. 29 (INTERRUZIONE DEGLI STUDI: RINUNCIA)	22
ART. 30 (INTERRUZIONE DEGLI STUDI: DECADENZA)	22
ART. 31 (EQUIPOLLENZA)	23
ART. 32 (CONSEGUIMENTO TITOLO FINALE).....	24
ART. 33 (RICHIESTA DI DUPLICATO)	24
SEZIONE V: ALTA FORMAZIONE E STUDI AVANZATI	26
ART. 34 (ISCRIZIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA)	26
ART. 35 (AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE)	27
ART. 36 (ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE AREA SANITARIA)	27
ART. 37 (TRASFERIMENTO SPECIALIZZANDO)	28
ART. 38 (ISCRIZIONE AI MASTER DI I E II LIVELLO)	28
ART. 39 (ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLE LIBERE PROFESSIONI)	28
SEZIONE VI: DISPOSIZIONI FINALI	30
ART. 40 (ACCERTAMENTI FISCALI E SANZIONI PER DICHIARAZIONI NON VERITIERE	30
ART. 41 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)	30
ART. 42 (NORME FINALI)	31

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

SEZIONE I: NORME GENERALI

ART. 1 (OGGETTO, FINALITÀ E TIPOLOGIA DI STUDENTE)

1. L'Università di Foggia (di seguito, per brevità, anche "Università") definisce i livelli di contribuzione studentesca dei corsi di studio attivati, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, che tengono conto del merito conseguito dallo studente e della condizione economica del proprio nucleo familiare, come determinata mediante l'Indicatore della situazione economica equivalente per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE universitario, di seguito denominati ISEEU o ISEE parificato). Pertanto, in attuazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 254 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. legge di stabilità 2017) e dai successivi interventi normativi disposti con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca ai sensi e per gli effetti della previsione recata dal comma 264 del citato art. 1 o di eventuali ulteriori disposizioni normative anche di natura emergenziale, l'Università riconosce l'esenzione totale dal contributo onnicomprensivo annuale allo studente che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) appartenga a un nucleo familiare il cui ISEEU sia inferiore o uguale all'importo previsto all'appendice 1 del presente regolamento (unico requisito da soddisfare nel caso di iscrizione al primo anno accademico);
- b) sia iscritto all'Università da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno;
- c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbia conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari (di seguito CFU); nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbia conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 CFU.

2. Il presente regolamento disciplina le modalità di determinazione della contribuzione studentesca e gli ulteriori processi amministrativi correlati alla gestione informatizzata delle carriere degli studenti tramite i servizi di segreteria online della piattaforma web "ESSE3" in dotazione all'Università.

3. Gli studenti dell'Università, iscritti a un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o laurea magistrale, possono optare per un regime a tempo parziale, che prevede un percorso formativo articolato in un numero di anni superiore a quello della durata normale del corso di studio. In particolare, la distinzione tra studente a tempo pieno e studente a tempo parziale è determinata dal numero dei CFU acquisibili in un anno accademico dall'uno e dall'altro status. Nello specifico:

- a) lo studente a tempo pieno si iscrive prevedendo di sostenere il numero di esami presenti nel piano di studi nel rispetto dei regolamenti didattici di ogni singolo corso di studio;
- b) lo studente a tempo parziale si iscrive prevedendo di sostenere il 50% dei crediti formativi universitari presenti nel piano di studi dell'anno di riferimento del singolo corso di studio.

4. L'Università, al fine di accrescere la dimensione internazionale dell'Ateneo, riconosce le attività didattiche svolte all'estero, previo superamento delle verifiche previste, e trascritte nella carriera dello studente al termine della sua esperienza internazionale, come disciplinato dagli Organi competenti di Ateneo.

SEZIONE II: IMMATRICOLAZIONI, ISCRIZIONI E CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

ART. 2 (IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI STUDIO: REQUISITI, TERMINI E MODALITA')

1. I corsi di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico possono essere:
 - a) a libero accesso;
 - b) a numero programmato nazionale o locale, nel qual caso è prevista una prova selettiva per l'accesso.
2. Lo studente che intenda immatricolarsi a un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico deve essere in possesso del Diploma, rilasciato da un Istituto di Istruzione Secondaria Superiore, oppure di altro titolo di studio, conseguito all'estero, riconosciuto idoneo e corredato dalla "Dichiarazione di valore", rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese dove il titolo è stato conseguito.
3. Il titolo di studio, al momento della immatricolazione, deve essere autocertificato dallo studente, con indicazione della tipologia di maturità conseguita, votazione, Istituto presso il quale è stato conseguito e anno scolastico di conseguimento. In ogni caso l'Università ha l'obbligo di richiedere la conferma del titolo all'Istituto di competenza.
4. Lo studente che intenda immatricolarsi a un corso di laurea magistrale non a ciclo unico, deve essere in possesso di laurea o di diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico e ad accesso libero, si rinvia al Regolamento didattico del corso di studio che stabilisce specifici criteri di accesso atti a verificare il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della preparazione iniziale.
5. Lo studente che intenda immatricolarsi a un corso di studio a numero programmato nazionale o locale deve aver superato la prova selettiva per l'accesso allo specifico corso richiesto e rientrare nel numero massimo indicato dal bando ministeriale nazionale/locale. Per questa tipologia di corsi di studio si opera integrale rinvio ai relativi bandi di ammissione annualmente emanati e pubblicati.
6. L'immatricolazione ai corsi di studio a libero accesso deve essere effettuata in data compresa tra il **1 agosto** e il **30 novembre**. Per i corsi di studio a numero programmato nazionale e locale, i termini sono indicati negli atti di approvazione delle graduatorie dei rispettivi bandi di ammissione.
7. L'immatricolazione ai corsi di studio è effettuata, entro i termini previsti ai commi precedenti, esclusivamente on-line attraverso il portale ESSE3 (<https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do>). Ai fini della corretta compilazione della domanda di immatricolazione, lo studente dovrà obbligatoriamente allegare in procedura i seguenti documenti:
 - a) documento di riconoscimento in corso di validità;
 - b) autocertificazione attestante il titolo di studio;
 - c) fotografia in formato tessera con le caratteristiche richieste;
 - d) curriculum degli studi precedenti in caso di immatricolazione a un corso di laurea magistrale;
 - e) documentazione ASL/INPS attestante eventuale condizioni di invalidità e DSA dello studente.Lo studente dovrà, inoltre, obbligatoriamente provvedere al pagamento della **tassa di immatricolazione** (imposta di bollo e Tassa A.Di.S.U. pari ai valori vigenti).
 - f) L'eventuale carenza e/o incompletezza della suddetta documentazione o il mancato e/o non completo pagamento della suddetta tassa non consentirà l'immatricolazione.

8. In caso di tardiva immatricolazione effettuata in data compresa tra:
- **1 dicembre e 31 dicembre**, lo studente è tenuto a pagare la tassa aggiuntiva di **€ 50,00**;
 - **1 gennaio e 30 aprile**, lo studente è tenuto a pagare la tassa aggiuntiva di **€ 80.00**.

ART. 3 (CONTRIBUZIONE STUDENTESCA)

1. Lo studente contribuisce alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale, nel quale è ricompresa anche la quota fissa in favore della promozione e dello sviluppo delle attività fisiche e sportive del Centro Universitario Sportivo di Foggia (C.U.S. Foggia), come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2012.
2. Tenuto conto di quanto riportato all'articolo 1 comma 1 del presente regolamento, le fasce di ISEEU oggetto di riduzione sono quelle riportate all'appendice 1 al presente regolamento.
3. L'importo dovuto a titolo di contributo onnicomprensivo annuale verrà versato in 3 rate:
 - a) I rata entro il 31 gennaio;
 - b) II rata entro il 31 marzo;
 - c) III rata entro il 31 maggio.La prima rata del contributo onnicomprensivo annuale comprende l'integrazione A.Di.S.U. che verrà calcolata in base alle disposizioni dell'Ente Regionale.
4. L'iscrizione all'anno accademico determina il sorgere dell'obbligazione contributiva per l'intero ammontare del contributo onnicomprensivo annuale, ancorché rateizzato.
5. L'iscrizione all'anno accademico determina pertanto il sorgere dell'obbligazione di corrispondere l'intero contributo onnicomprensivo annuale, il cui pagamento è consentito in forma rateale ai sensi del comma 3. Il mancato pagamento di una o più rate non estingue né riduce l'obbligazione contributiva, che permane per l'intero importo, salvo quanto previsto dall'art. 29 in materia di rinuncia agli studi.

ART. 4 (CONTRIBUZIONE STUDENTESCA: IMMATRICOLAZIONE)

1. In attuazione della normativa vigente, l'Università esonera totalmente dal contributo onnicomprensivo annuale, lo studente immatricolato che appartiene a un nucleo familiare il cui ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente rilasciato per il diritto allo studio universitario) sia inferiore o uguale a all'importo previsto all'appendice 1 al presente regolamento.
2. Lo studente immatricolato paga un contributo onnicomprensivo annuale sulla base delle fasce di valore ISEEU in cui ricade quello del nucleo familiare di appartenenza, così come riportato all'appendice 1 al presente regolamento.
3. Lo studente, che volesse far valere ai fini della determinazione del contributo onnicomprensivo annuale dovuto la condizione economica del proprio nucleo familiare da attestarsi mediante l'ISEEU, deve richiedere presso le strutture convenzionate (C.A.F.) il rilascio della Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito DSU) con annesso modello ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario. L'Ateneo procede all'acquisizione automatica dalla Banca dati INPS delle Attestazioni ISEEU valide, mentre non potranno essere acquisite quelle con annotazione di omissione/difformità e/o con la dicitura "non si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio". In tali casi il Sistema ESSE3 segnala l'anomalia nell'area riservata dello studente e non acquisisce l'ISEEU per il calcolo dei contributi dovuti, con fatturazione automatica della contribuzione nella misura massima prevista dal presente Regolamento. La richiesta da parte

dello studente della documentazione sopra riportata autorizza l'Università ad accedere online alla documentazione stessa. Tale richiesta dovrà essere effettuata entro il **30 novembre**.

4. Gli studenti che sottoscrivono la Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito DSU) con annesso modello ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario successivamente al 30 novembre sono tenuti al pagamento di una penale per tardiva presentazione dell'ISEEU così quantificata:

- dall'1 al 31 dicembre € 80,00;
- dall'1 gennaio al 1 marzo € 100,00;
- dal 2 marzo al 30 aprile € 120,00.

Resta inteso che la dichiarazione ISEEU acquisita entro i termini del 31 dicembre non potrà essere sostituita con quella riferita all'anno solare successivo.

5. L'immatricolazione ai corsi di laurea magistrale (non a ciclo unico) oltre i termini è concessa ai laureati dell'Università di Foggia nelle sessioni di laurea invernali e straordinarie dell'anno accademico precedente senza il pagamento di more purché effettuata nei 15 giorni successivi alla verifica della preparazione personale (VPP); superato tale termine, lo studente dovrà versare la tassa di mora prevista per l'immatricolazione tardiva. Il calcolo del contributo onnicomprensivo viene effettuato a condizione che lo studente abbia richiesto l'ISEEU nei termini previsti dal comma 3.

6. Lo studente che ha partecipato al bando di ammissione ad uno dei corsi di studio a numero programmato, procederà all'immatricolazione, secondo quanto previsto nei commi precedenti, se collocato utilmente nella relativa graduatoria, anche a seguito di eventuale scorrimento. Il termine entro il quale completare la fase di immatricolazione sarà indicato negli atti conseguenti all'approvazione delle graduatorie riferite ai singoli concorsi di ammissione.

7. Gli studenti iscritti a un corso di studi afferente a una delle Classi di Laurea di cui all'art. 8 del D.M. 418/2025 oppure iscritti a un corso di studi afferente a una delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie, non riconducibile all'art. 8 del medesimo decreto possono iscriversi al semestre aperto sospendendo la carriera in itinere. Nel caso in cui, al termine del semestre aperto, gli studenti stessi non si collochino in posizione utile in graduatoria per i Corsi di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria potranno riprendere il corso di studi dall'anno accademico 2025-2026. Tale istituto sarà applicato, ove necessario, alle ulteriori categorie di studenti individuate dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

ART. 5 (IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI)

1. L'immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio dell'Università avviene in conformità alle procedure definite dalle disposizioni del Ministero dell'Università e della Ricerca in accordo con i Ministeri degli Affari Esteri e dell'Interno.

2. L'Università consente l'accesso a tutti i candidati comunitari e non comunitari, a prescindere dalla cittadinanza. Nel caso di cittadinanza plurima, di cui una sia italiana, prevale quella italiana (art.19, co. 2, L. n. 218/1995).

3. Entro i termini previsti, i cittadini stranieri comunitari, ovunque residenti, e quelli extracomunitari, possono accedere alla formazione universitaria secondo la normativa vigente, purché in possesso di titolo di studio valido e dopo aver superato le eventuali prove di ammissione stabilite per il corso di studio prescelto.

4. Gli studenti stranieri non sono tenuti al pagamento delle penali di cui all'art. 12 nel caso in cui il mancato rispetto dei termini di versamento della contribuzione derivi da scadenze ministeriali

e/o dai tempi di rilascio del visto per l'ingresso in Italia.

5. In applicazione del DPCM 159/2013 (articolo 8, comma 5) non è possibile procedere al calcolo ISEE per l'Università in assenza di redditi prodotti e patrimoni posseduti in Italia.

Gli studenti:

- stranieri con nucleo familiare residente in tutto o in parte nel Paese d'origine con redditi e patrimoni prodotti esclusivamente all'estero;
 - stranieri residenti in Italia con un reddito da lavoro inferiore a € 9.000 (studente non autonomo) e nucleo familiare residente all'estero;
 - italiani residenti all'estero non iscritti all'A.I.R.E.
 - italiani residenti in Italia non autonomi e con nucleo familiare con redditi all'estero;
- possono accedere alla graduazione del contributo omnnicomprensivo attraverso due modalità alternative:
- presentazione dell'ISEE parificato;
 - in assenza di ISEE parificato, versamento del contributo omnnicomprensivo previsto dal comma successivo.

Per ottenere l'ISEE parificato gli studenti con redditi e/o patrimoni all'estero possono rivolgersi ad un C.A.F. di propria scelta o a un C.A.F. convenzionati con l'Ateneo fruendo, in questo caso, della gratuità del servizio.

6. Lo studente con cittadinanza straniera che non produce redditi in Italia, versa, oltre alla tassa di immatricolazione/iscrizione (tassa A.Di.S.U + imposta di bollo), a titolo di contributo omnnicomprensivo, una somma forfettaria di € 800,00 ripartita in 3 rate, secondo le seguenti scadenze:

- II rata: € 300,00 entro il 31 gennaio dell'anno accademico di riferimento;
- III rata: € 300,00 entro il 31 marzo dell'anno accademico di riferimento;
- IV rata: € 200,00 entro il 31 maggio dell'anno accademico di riferimento.

ART. 6 (ISCRIZIONE A SINGOLI INSEGNAMENTI: CORSI SINGOLI)

1. Per esigenze curriculari, concorsuali, di aggiornamento e di riqualificazione professionale è possibile, per chi sia in possesso di un titolo di studio rilasciato al termine degli studi secondari superiori o universitari, iscriversi a singoli insegnamenti (Corsi singoli). È possibile iscriversi a uno o più insegnamenti senza l'obbligo di iscrizione al corso di studio che rilascia il titolo accademico, purché non si tratti di un corso di studio a numero programmato nazionale. È possibile la contemporanea iscrizione a un corso di laurea e a Corsi singoli, anche presso altri Atenei, purché i medesimi non siano previsti dal proprio piano di studi. Le Strutture Didattiche possono determinare dei pre-requisiti per l'ammissione ai Corsi singoli.

2. Lo studente può iscriversi ai Corsi singoli **in ogni periodo dell'anno accademico**, ma i singoli esami di profitto potranno essere sostenuti entro la sessione straordinaria dell'anno accademico di iscrizione.

3. L'iscrizione ai Corsi singoli, fino ad un massimo di 6 (sei) esami per anno accademico, deve essere effettuata utilizzando la piattaforma ESSE3.

4. La procedura di iscrizione a un corso singolo prevede che si carichino in piattaforma i seguenti documenti, previo il pagamento della **tassa corsi singoli** (per ogni corso prescelto) e **dell'imposta di bollo** pari al valore in vigore:

- a) la copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) la fotografia in formato tessera, secondo le caratteristiche richieste.

L'eventuale carenza e/o incompletezza della suddetta documentazione o il mancato e/o non completo pagamento della tassa corsi singoli impedirà la chiusura corretta della procedura di

iscrizione.

5. Lo studente proveniente da Atenei o Istituti superiori esteri, lo studente straniero comunitario ovunque residente e lo studente non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, che intendano frequentare uno o più corsi singoli, possono iscriversi presentando, nei termini previsti, il libretto universitario o altro documento dell'Ateneo estero tradotto e legalizzato (art. 39, comma 5, del D. Lgs. n. 268/1998).

6. Lo studente non comunitario residente all'estero che intenda frequentare uno o più corsi singoli dell'Università, può iscriversi, nei termini stabiliti dal MUR con periodicità annua, presentando domanda alla Rappresentanza Diplomatica italiana del proprio Paese di provenienza, che provvederà a far pervenire all'Università, nei predetti termini, la necessaria documentazione, ad esclusione dei corsi di studio di Area medica ad accesso programmato.

ART. 7 (ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO: REQUISITI, TERMINI E MODALITÀ)

1. L'iscrizione ad anni successivi al primo, per tutti i corsi di studio, deve essere effettuata in data compresa tra il **1 agosto** e il **31 ottobre**.

2. In caso di tardiva iscrizione effettuata in data compresa tra il **1 novembre** e il **30 novembre**, lo studente è tenuto a pagare la tassa aggiuntiva di € 50,00. In data compresa tra il 1 dicembre e 31 marzo, lo studente è tenuto a pagare la tassa aggiuntiva di € 80,00.

3. L'iscrizione ai corsi di studio, da effettuare a cura dello studente, entro i termini previsti ai commi precedenti, esclusivamente accedendo alla propria pagina personale della piattaforma ESSE3, prevede il versamento della **tassa d'iscrizione** (Tassa A.Di.S.U. e imposta di bollo, come periodicamente determinate dall' A.Di.S.U. e dalla normativa vigente).

4. Ai fini della quantificazione del contributo onnicomprensivo annuale si rinvia all'appendice 1 al presente regolamento.

ART. 8 (CONTRIBUZIONE STUDENTESCA: ISCRIZIONE)

1. Ai fini della quantificazione del contributo onnicomprensivo annuale si rinvia all'appendice 1 al presente regolamento.

2. Lo studente, che volesse far valere ai fini della determinazione del contributo onnicomprensivo annuale dovuto la condizione economica del proprio nucleo familiare da attestarsi mediante l'ISEEU, dovrà rispettare le medesime condizioni previste del presente regolamento.

3. Lo studente che risulti unico componente del nucleo familiare convenzionale è definito "Studente indipendente", a condizione che sussistano contestualmente i seguenti requisiti previsti dal

D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche e integrazioni:

a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

b) presenza di una adeguata capacità di reddito non inferiore a € 9.000,00 annui, fiscalmente dichiarato da almeno due anni, derivanti da lavoro dipendente o assimilato e non prestato alle dipendenze di un familiare.

4. Qualora lo studente sia orfano di genitori e non abbia un reddito minimo di € 9.000,00 sarà considerato "studente indipendente".

5. Il mancato rispetto dei termini di scadenza previsti per la corresponsione delle rate in cui risulta

suddiviso il pagamento del contributo onnicomprensivo di cui all'art. 3, comma 3, determina l'automatica applicazione della penale per pagamento tardivo, come previsto dall'art. 12.

6. Lo studente non in regola con il pagamento anche di una sola rata del contributo onnicomprensivo annuale e della penale, ove dovuta, non può effettuare alcun atto di carriera (prenotazione agli appelli di esame, trasferimento presso altra Università o altro corso di laurea, ammissione all'esame di laurea, sospensione degli studi, etc.), né può ottenere certificati. Inoltre, allo studente non in regola con il pagamento anche di una sola rata del contributo onnicomprensivo annuale e della penale, ove dovuta, non è consentita l'iscrizione all'anno accademico successivo.

7. Lo studente che abbia presentato domanda di laurea per la sessione straordinaria, qualora non consegua il titolo, può accedere alle sedute di laurea dell'anno accademico successivo con il solo pagamento del contributo forfettario pari a € 200,00 a condizione che abbia superato tutti gli esami entro l'ultimo appello utile della sessione straordinaria. Lo studente dovrà regolarizzare la sua posizione in merito all'iscrizione al nuovo anno accademico attraverso il pagamento della tassa di iscrizione e del contributo forfettario entro e non oltre la data del 31 maggio dell'anno accademico di riferimento al fine di non incorrere nella penale per pagamento tardivo.

8. Lo studente laureando entro la sessione straordinaria che intende proseguire gli studi presso un nuovo corso di laurea dell'Università o il laureando che non abbia conseguito il titolo accademico, sarà, comunque, tenuto a regolarizzare la sua posizione contributiva, mediante il pagamento del contributo onnicomprensivo annuale entro il 30 giugno dell'anno accademico di riferimento, senza per questo incorrere in pagamenti aggiuntivi di mora. Per poter usufruire delle riduzioni previste, deve richiedere presso le strutture convenzionate (C.A.F.) il rilascio del modello ISEEU entro il 30 novembre dell'anno precedente.

ART. 9 (ISCRIZIONE CONTEMPORANEA A DUE CORSI DI STUDIO)

1. È consentita la contemporanea iscrizione a due corsi di studio secondo quanto previsto dalla legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi. Lo studente che non intenda avvalersi dell'istituto della doppia iscrizione può chiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a un corso di studio per l'iscrizione a una scuola di specializzazione o a un dottorato di ricerca o comunque ad un corso di studio di livello superiore a quello frequentato. Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio beneficia, alle condizioni previste dalla normativa vigente, degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per la sola iscrizione prevalente.

2. Lo studente che si immatricola contemporaneamente a due corsi di studio deve, pertanto, individuare una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio, salvo che sia già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo, in quanto, in tal caso, non può individuare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio, la seconda iscrizione. L'esonero totale dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale si applica ad entrambe le iscrizioni, se lo studente rientra in una delle specifiche categorie esonerate totalmente normativamente previste. Resta fermo l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale in presenza dei requisiti previsti. Nel caso in cui lo studente chieda di usufruire nell'anno accademico in corso dell'istituto della contemporanea iscrizione, deve avere per lo stesso anno accademico un'iscrizione ad un altro corso di studio dell'Università di Foggia attiva e regolare dal punto di vista amministrativo e del pagamento tasse, contributi e more dovuti per gli anni accademici precedenti. Qualora lo studente in doppia iscrizione abbia usufruito delle riduzioni previste dal diritto allo studio in altro Ateneo non potrà usufruire di ulteriori riduzioni relative alla iscrizione presso l'Università di Foggia.

3. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
4. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, né allo stesso master, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
5. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica.
6. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi che prevedono entrambi la frequenza obbligatoria (a meno che l'obbligo di frequenza non riguardi solo attività di laboratorio e di tirocinio).
7. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi di studio con accesso a numero programmato a livello nazionale.
8. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 3 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere.
9. Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ai singoli corsi di studio.

ART. 10 (ISCRIZIONE CONTEMPORANEA A DUE CORSI DI STUDIO PRESSO LE UNIVERSITA' E LE ISTITUZIONI DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA O PRESSO LE MEDESIME ISTITUZIONI)

1. È consentita, nel limite di due iscrizioni, l'iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, secondo quanto previsto dalla legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi.

ART. 11 (CONTRIBUZIONE DIVERSIFICATA)

1. Il corso di laurea magistrale in “Scienze Pedagogiche e della Progettazione educativa” relativamente al curriculum “esperto e coordinatore dei servizi educativi Montessori 0-3 anni” avrà un ulteriore costo fisso secondo quanto previsto dalla convenzione che andrà ad aggiungersi al costo delle tasse che lo studente regolarmente versa per la frequenza del corso di laurea magistrale interclasse in “Scienze Pedagogiche e della Progettazione Educativa” e che non potranno in alcun modo essere restituite allo studente in caso di rinuncia.
2. Il costo sarà richiesto al raggiungimento del numero minimo indicato nella convenzione.
3. Per gli studenti iscritti al corso di laurea in Scienze Biologiche e al corso di laurea magistrale in Clinical and experimental biology il contributo onnicomprensivo massimo calcolato in base all'ISEEU e al merito, è pari a € **2.190,00** per gli studenti iscritti agli anni successivi e € **1.915,00** per gli studenti immatricolati. Il maggior costo è dovuto alla particolarità del corso strutturato con una marcata componente didattica pratica necessaria per elevare la qualità della formazione erogata.

ART. 12 (PENALE PER PAGAMENTO TARDIVO)

1. Il mancato rispetto dei termini di scadenza dei pagamenti comporta l'applicazione della seguente penale:

€ 15,00 per i pagamenti effettuati dal primo giorno al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto;

€ 50,00 per i pagamenti effettuati dal trentunesimo giorno al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto;

€ 80,00 per i pagamenti effettuati dal sessantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto;

2. La penale si applica su ogni singola rata e viene addebitata successivamente all'accredito dell'importo pagato in ritardo. Il bollettino è reso disponibile nella pagina personale dei servizi di segreteria online. Per le rate già scadute e non ancora versate alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le penali previste dal presente articolo.

3. La persistente morosità nel pagamento dei contributi e delle penali comporta l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva con aggravio di oneri come per legge. Non si dà luogo a recupero crediti o a rimborso debiti per importi pari o inferiori a 15,00 euro per qualunque contributo.

4. Non è dovuta la penale qualora il ritardo nel pagamento sia imputabile ad errori o malfunzionamenti dei sistemi di Ateneo, oggettivamente riscontrati.

ART. 13 (RIMBORSI)

1. L'avente diritto deve presentare apposita istanza di rimborso, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel quale si è verificato l'evento che dà diritto al rimborso.

2. Il procedimento amministrativo relativo alle istanze di rimborso tasse si conclude entro 120 (centoventi) giorni dalla presentazione della domanda.

SEZIONE III: ESONERI TOTALI E PARZIALI

ART. 14 (ESONERO TOTALE DEL CONTRIBUTO OMNICOMPRESIVO ANNUALE)

1. L'Università, in ossequio alla normativa in vigore, esonera totalmente dalla tassa d'iscrizione e dal contributo onnicomprensivo annuale le categorie di studenti di seguito elencate:

a) studenti, portatori di handicap, con un'invalidità accertata e documentata in misura pari o superiore al 66%;

b) studenti che presentano i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio A.Di.S.U., previa verifica di veridicità delle dichiarazioni all'uopo rese;

c) studenti beneficiari dei prestiti d'onore;

d) studenti stranieri beneficiari di borse di studio annuali del Governo Italiano;

e) studenti stranieri, cittadini di Stati extracomunitari, provenienti da Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo;

f) gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate, solo per tale periodo;

g) studente richiedente asilo o titolare di protezione internazionale e apolide (lo status di apolide o rifugiato politico deve essere comprovato mediante la documentazione ufficiale in possesso degli interessati rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno per i rifugiati politici);

h) studenti/esse che hanno subito una violenza di genere attestata da un centro antiviolenza o da altra documentazione idonea che si immatricolano o si trasferiscono da altro ateneo, limitatamente all'anno di iscrizione.

ART. 15 (STUDENTE DISABILE CON INVALIDITÀ PARI O SUPERIORE AL 66%)

1. Lo studente disabile, con invalidità permanente accertata e documentata pari o superiore al 66% ha diritto all'esonero totale del contributo onnicomprensivo annuale e, per ogni anno accademico è tenuto al pagamento dell'imposta di bollo pari al valore in vigore. Solo al momento dell'immatricolazione sarà richiesto di caricare sulla piattaforma ESSE3 dalla propria pagina personale la copia del verbale rilasciato dall'INPS/ASL (Commissione Medica), da cui risulti il tipo e il grado di invalidità permanente.

2. Lo studente disabile, con invalidità non permanente accertata e documentata pari o superiore al 66% ha diritto all'esonero totale del contributo onnicomprensivo annuale e, per ogni anno accademico, è tenuto al pagamento dell'imposta di bollo pari al valore in vigore. Al momento dell'immatricolazione e per ogni iscrizione successiva sarà richiesto di caricare sulla piattaforma ESSE3 dalla propria pagina personale la copia del verbale rilasciato dall'INPS/ASL (Commissione Medica), da cui risulti il tipo e il grado di invalidità che confermi il permanere della situazione di invalidità temporanea.

ART. 16 (VINCITORE E IDONEO DI BENEFICI A.Di.S.U.)

1. Per tutti i corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, Specializzazione presso le proprie Scuole, Dottorato di ricerca, l'Università esonera totalmente dal contributo onnicomprensivo annuale, fatta eccezione per il pagamento della **tassa d'iscrizione (Tassa A.Di.S.U. e imposta di bollo** pari ai valori in vigore), lo studente beneficiario e idoneo delle borse di studio erogate dall'A.Di.S.U.

2. Lo studente, in caso di revoca della borsa di studio dall'A.Di.S.U., deve regolarizzare la propria posizione contributiva per evitare di incorrere nel pagamento della penale, nei termini e nelle modalità previste dal presente regolamento e comunque entro un mese dalla revoca, effettuando il versamento onnicomprensivo dell'anno accademico a cui si riferisce la revoca.

ART. 17 (STUDENTE STRANIERO BENEFICIARIO DI BORSA DI STUDIO O CITTADINO DI STATO EXTRACOMUNITARIO, PROVENIENTE DA PAESE IN VIA DI SVILUPPO)

1. L'Università esonera totalmente dal contributo onnicomprensivo annuale, fatta eccezione per il pagamento della **tassa d'iscrizione (Tassa A.Di.S.U. e imposta di bollo** pari ai valori in vigore), lo studente straniero beneficiario di borsa di studio del Governo Italiano, nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi. Negli anni successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri.

2. Lo studente, non beneficiario del rinnovo della borsa di studio, potrà solo beneficiare delle ordinarie riduzioni previste per il pagamento del contributo onnicomprensivo annuale seguendo le prescritte procedure ordinarie.

3. Lo studente straniero, cittadino di Stato extracomunitario, proveniente da Paese particolarmente poveri e in via di sviluppo e in possesso della documentazione rilasciata dalle Autorità Consolari Italiane che ne accerta la condizione di disagio economico, è esonerato totalmente dal pagamento

della tassa d'iscrizione e del contributo onnicomprensivo annuale solo se iscritto nei tempi previsti e previa presentazione della domanda di esonero totale su apposito modulo, con versamento della sola **imposta di bollo** pari al valore in vigore.

4. Lo studente straniero, cittadino di Stato extracomunitario, non proveniente da Paese di cui al comma precedente, è equiparato a uno studente italiano; pertanto, deve attenersi alle prescritte procedure ordinarie.

ART. 18 (FIGLIO DI BENEFICIARIO DI PENSIONE DI INABILITÀ)

1. Lo studente facente parte di un unico nucleo familiare con un genitore beneficiario di pensione di inabilità con grado di invalidità pari al 100%, quale unico reddito del nucleo familiare oltre a quello riveniente dall'abitazione principale (art. 6 del D.P.R. n. 917/1986), è esonerato dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale previsto per l'anno accademico di riferimento. L'agevolazione è accordata agli iscritti per la prima volta a corsi di laurea e laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico.

2. Lo studente, comunque tenuto al pagamento della tassa d'iscrizione (**Tassa A.Di.S.U. e imposta di bollo** pari ai valori in vigore), deve dimostrare il proprio status socio-economico come indicato al comma 1 in fase di immatricolazione e in tutti gli anni di iscrizione agli anni accademici successivi, caricando sulla propria pagina personale della piattaforma ESSE3 i seguenti documenti:

- a) stato di famiglia;
- b) copia del verbale rilasciato dall'INPS/ASL (Commissione Medica) da cui risulti il tipo e il grado di invalidità del genitore;
- c) la documentazione rilasciata dall'ente pensionistico;
- d) dichiarazione dei redditi o, comunque, documentazione idonea attestante che il medesimo genitore è beneficiario della sola pensione di inabilità e che la stessa sia unico reddito del nucleo familiare dello studente (art. 6 del D.P.R. n.917/1986). L'eventuale carenza e/o incompletezza della suddetta documentazione impedirà la chiusura corretta della procedura.

ART. 19 (ESONERO PARZIALE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO ANNUALE)

1. L'Università esonera parzialmente dal contributo onnicomprensivo annuale, nel rispetto delle previsioni di legge, le categorie di studenti di seguito elencate:

- a) portatori di handicap, con un'invalidità accertata e documentata in misura compresa tra il 45% e il 65%;
- b) studenti a tempo parziale.

ART. 20 (STUDENTE DISABILE CON INVALIDITÀ COMPRESA TRA IL 45% E IL 65%)

1. Lo studente disabile, con invalidità permanente accertata e documentata in misura compresa tra il 45% e il 65%, che si iscrive ai corsi di studio, ha diritto alla riduzione del 50% del proprio contributo onnicomprensivo annuale e, per ogni anno accademico, è tenuto al pagamento della **tassa d'iscrizione (Tassa A.Di.S.U. e imposta di bollo** pari ai valori in vigore). Solo al momento dell'immatricolazione è richiesto di caricare sulla piattaforma ESSE3 dalla propria pagina personale la copia del verbale rilasciato dall'INPS/ASL (Commissione Medica), da cui risulti il tipo e il grado di invalidità permanente.

2. Lo studente disabile, con invalidità non permanente accertata e documentata in misura compresa tra il 45% e il 65%, che si iscrive ai Corsi di studio, ha diritto alla riduzione del 50% del proprio contributo onnicomprensivo annuale e, per ogni anno accademico, è tenuto al pagamento della **tassa d'iscrizione (Tassa A.Di.S.U. e imposta di bollo** pari ai valori in vigore). Al momento dell'immatricolazione e per ogni iscrizione successiva è richiesto di caricare sulla piattaforma ESSE3 della propria pagina personale la copia del verbale rilasciato dall'INPS/ASL (Commissione Medica), da cui risulti il tipo e il grado di invalidità che confermi il permanere della situazione di invalidità temporanea.

ART. 21 (STUDENTE A TEMPO PARZIALE)

1. Il regime di studio a tempo parziale si applica esclusivamente agli studenti dei corsi di studio attivati secondo l'ordinamento previsto dal D.M. 270/04.

2. Lo studente a tempo parziale è lo studente che si immatricola o si iscrive ad anni regolari dei corsi di studio che, per motivi di lavoro, salute, sport o di cura dei componenti appartenenti al suo stesso nucleo familiare, si trovi nell'impossibilità di dedicarsi agli studi a tempo pieno. Lo stesso, quindi, deve comprovare con produzione di debita certificazione il suo status di:

- studente lavoratore, ovvero studente impegnato, non occasionalmente e per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi nell'arco dell'anno accademico, in qualsiasi attività documentabile di lavoro subordinato, autonomo o professionale, pubblico o privato. Lo studente lavoratore dovrà comprovare la sua posizione attraverso apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro, mentre i lavoratori autonomi dovranno comprovare il loro status attraverso la presentazione dell'iscrizione negli appositi registri (CCIAA – P.IVA);

- studente in doppia carriera, ovvero studente che risulti, nell'anno accademico precedente a quello d'iscrizione, campione olimpico, paraolimpico, assoluto o di categoria (italiano, europeo o mondiale) nelle discipline olimpiche e/o paraolimpiche invernali ed estive; atleta, allenatore e arbitro convocato dalla Federazione di appartenenza per rappresentare l'Italia nelle discipline olimpiche e/o paraolimpiche invernali ed estive. Lo status dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata dal CONI o dalla Federazione sportiva di appartenenza;

- studente/atleta, ovvero studente che abbia conseguito nell'anno accademico d'iscrizione la qualifica di sportivo professionista in base alla legge 23 marzo 1981, n. 91; studente che abbia conseguito nell'anno accademico d'iscrizione un contratto di lavoro come tecnico sportivo; studente che abbia fatto parte di una squadra in una delle discipline olimpiche e/o paraolimpiche invernali ed estive e abbia partecipato ai campionati nazionali nell'anno accademico precedente a quello di iscrizione; studente che abbia preso parte, a titolo individuale, ai Campionati nazionali assoluti in una delle discipline olimpiche e/o paraolimpiche invernali ed estive nell'anno accademico precedente a quello di iscrizione; studente che abbia partecipato e vinto una medaglia, nell'anno accademico precedente, ai Campionati Nazionali Universitari organizzati dal C.U.S.I., nella rappresentativa del C.U.S. Foggia; studente che abbia militato, a livello collettivo o individuale, nel massimo campionato nazionale organizzato dalle stesse federazioni; studente che sia inserito nell'organico degli arbitri o dei direttori di gara operanti nel massimo campionato nazionale organizzato dalle stesse federazioni. Lo status dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata dal CONI o dalla Federazione sportiva di appartenenza;

- studente impegnato nella cura dei propri familiari con comprovata non autosufficienza, ovvero studente impegnato non occasionalmente nella cura e nell'assistenza di parenti non autosufficienti per ragioni di salute fisica o mentale. Si considerano parenti, agli effetti della presente norma, i genitori, i figli, i fratelli, e il coniuge dello studente. La condizione di non autosufficienza del parente deve essere adeguatamente comprovata da certificazione rilasciata dai competenti organi e presentata congiuntamente allo stato di famiglia dello studente;

- studente con gravi problemi di salute, ovvero studente con patologie che non consentano la frequenza sistematica delle lezioni e il conseguente sostenimento delle ordinarie prove di esami

previste per gli studenti a tempo pieno per ciascun anno accademico. Tali condizioni di salute devono essere comprovate mediante certificato degli organi sanitari competenti;

- studente con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) pure se fuori corso, in ossequio alla legge-quadro n. 104/1992 e s.m.i. e alla legge n. 170/2010, oppure che non abbia ottenuto i sussidi di cui all'apposito Regolamento di Ateneo;

- studente iscritto contestualmente al Conservatorio e all'Università (L. 33/2022 e DM 02.08.2022). È necessario che lo studente:

- dichiarare di avvalersi della contemporanea iscrizione presso le suddette istituzioni;
- presenti ad entrambe le istituzioni i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti;
- comunichi, dopo la verifica e l'approvazione da parte di entrambe le Istituzioni, eventuali modifiche ai piani di studio per ulteriore approvazione.

3. Le autorità accademiche si riservano di valutare richieste del tutto eccezionali o particolari non comprese nelle categorie indicate al comma 2.

4. Lo studente a tempo parziale si iscrive e concorda di acquisire fino al 50% dei CFU nel corso dell'anno accademico (compresi quelli curriculari collegati a seminari, laboratori, tirocini, stage, idoneità e altre attività previste nei regolamenti didattici dei corsi di studio). L'iscrizione a tempo parziale è ammessa in favore di studenti fino al primo anno fuori corso ad eccezione dello studente in doppia carriera che può chiedere il regime di tempo parziale oltre il primo anno fuori corso.

5. Lo studente a tempo parziale deve provvedere a iscriversi nei termini. La richiesta per fruire del regime "part-time" è contestuale all'immatricolazione online o al rinnovo dell'iscrizione agli anni successivi; la richiesta deve essere accompagnata dalla documentazione attestante le ragioni per la richiesta di part-time.

6. Lo studente iscritto a tempo parziale può chiedere di transitare nella condizione di tempo pieno solo dopo aver completato due anni accademici da quello della richiesta. Pertanto, l'iscrizione a tempo parziale prevede la ripartizione di un anno full time in due anni accademici consecutivi di tipo part-time e, di conseguenza, i crediti acquisibili dallo studente per ciascuna iscrizione part-time saranno pari al 50% dei crediti acquisibili in caso di iscrizione full time. Non sarà consentito il cambio di status senza aver completato il ciclo di iscrizioni che porti alla possibilità di acquisire lo stesso numero di crediti dello studente full time, fatte salve le richieste del tutto eccezionali motivate poste al vaglio delle autorità accademiche.

7. La mancata richiesta di passaggio al regime full time determina, d'ufficio, l'iscrizione al regime part-time anche per il biennio successivo.

8. Lo studente che conclude il periodo di part-time, ovvero il doppio degli anni accademici del proprio corso di studio, sarà iscritto d'ufficio, nell'anno accademico successivo, come studente di tipo full time.

9. Lo studente che passa dalla condizione di tempo parziale a quella di tempo full time è tenuto a presentare un carico didattico costituito dai crediti formativi dell'anno accademico di riferimento al quale si iscrive.

10. La scelta del regime di part-time non può modificare la "durata normale del corso" prevista dalla legge ai fini del riscatto degli anni ai fini pensionistici. Sui certificati verrà, quindi, indicata, ai fini giuridici, la "durata normale del corso", e, ai fini dell'organizzazione didattica, la "durata concordata del corso" stesso.

11. Lo studente a tempo parziale, paga per intero la tassa di iscrizione e ha diritto alla riduzione del 50% del proprio contributo onnicomprensivo annuale dovuto secondo l'applicazione delle regole ordinarie.

12. Lo studente che intenda conseguire il titolo prima della scadenza del periodo part-time, dovrà versare l'intero contributo previsto per tutto il periodo restante.

ART. 22 (LAUREATO NELLA DURATA NORMALE DEL CORSO)

1. Lo studente immatricolato per la prima volta al Sistema Universitario Nazionale che consegua il titolo presso l'Università entro i termini normali, senza iscrizioni fuori corso o ripetente e che sia stato ammesso all'esame di laurea con una votazione media ponderata non inferiore a **28/30 (ventotto/trentesimi)**, beneficia della possibilità di richiesta di rimborso del **75%** del proprio contributo onnicomprensivo annuale previsto per l'ultimo anno accademico di iscrizione. Lo studente può usufruire una sola volta di tale beneficio per il conseguimento della laurea e laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico.

ART. 23 (ESONERI E RIDUZIONI SPECIALI)

1. Lo studente, iscritto a tempo pieno o parziale, che ha, in un dato anno accademico, un componente appartenente al medesimo nucleo familiare contemporaneamente iscritto presso l'Università, usufruisce di una riduzione individuale del 10% del proprio contributo onnicomprensivo annuale per tale anno accademico, fermo restando il versamento della **tassa d'iscrizione (Tassa A.Di.S.U. e imposta di bollo)** pari ai valori in vigore).

2. Lo studente iscritto a tempo pieno o parziale, che abbia, in un dato anno accademico, almeno altri due componenti appartenenti al medesimo nucleo familiare contemporaneamente iscritti presso l'Università, usufruisce di una riduzione individuale del 20% del proprio contributo onnicomprensivo annuale per tale anno accademico, fermo restando il versamento della **tassa d'iscrizione (Tassa A.Di.S.U. e imposta di bollo)** pari ai valori in vigore).

3. Lo studente che intende chiedere la riduzione prevista per la contemporanea iscrizione all'Università di più componenti del proprio nucleo familiare, deve provvedere in fase di immatricolazione e/o di iscrizione agli anni accademici successivi a caricare sulla piattaforma ESSE3 dalla propria pagina personale, oltre a quanto già previsto per le procedure ordinarie, i seguenti ulteriori documenti:

a) lo stato di famiglia;

b) l'autocertificazione nella quale bisogna indicare gli estremi dei familiari contemporaneamente iscritti.

4. Il personale tecnico-amministrativo, dipendente a tempo indeterminato dell'Università di Foggia, che si iscrive ad un corso di laurea o laurea magistrale, è tenuto al pagamento della **tassa d'iscrizione (Tassa A.Di.S.U. e imposta di bollo)** pari ai valori in vigore) e al versamento in un'unica soluzione, entro il **31 maggio** dell'anno accademico di riferimento, del contributo onnicomprensivo annuale forfettario pari a **€ 500,00**. Tale beneficio è limitato alla durata normale del corso di laurea prescelto; oltre tale durata al dipendente si applicherà la normativa ordinaria.¹

5. Lo studente la cui carriera possa essere gravemente compromessa da straordinarie ed impreviste condizioni di forte disagio economico dovute ad eventi particolarmente nefasti (perdita e/o grave malattia di uno o più familiari percettori di reddito, perdita della fonte di reddito dello studente indipendente o del nucleo familiare di appartenenza), potrà presentare istanza al Rettore di esonero, per una sola volta, dal pagamento delle 3 rate del contributo onnicomprensivo. Sarà, comunque, a carico dello studente la tassa di iscrizione.

¹ Il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 29.04.2026, ha approvato l'interpretazione autentica del presente comma nel senso che il contributo forfettario previsto esclude l'applicazione di ulteriori misure agevolative applicabili alla tassazione ordinaria e che non è pertanto cumulabile con altri esoneri, riduzioni o agevolazioni di carattere economico.

6. Per gli studenti in possesso del requisito soggettivo relativo allo status di “dipendente pubblico”, ossia di essere alle dipendenze a tempo indeterminato, ovvero determinato (fino alla scadenza del contratto), aderenti al Protocollo PA110 e lode, vengono applicate le agevolazioni e le condizioni economiche previste dal Protocollo d'intesa tra il Ministero della Funzione Pubblica e l'Università di Foggia.

SEZIONE IV: CARRIERA STUDENTESCA – ATTI E PROCEDIMENTI

ART. 24 (TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEIO)

1. L'immatricolazione per trasferimento da altro Ateneo, per tutti i corsi di laurea, può essere effettuata in data compresa tra il **1 agosto** e il **30 novembre**. L'anzidetta previsione non si applica ai corsi di laurea a numero programmato nazionale per i quali si rinvia alle specifiche modalità e termini definiti nei relativi bandi di trasferimento.
2. L'immatricolazione per trasferimento oltre i termini anzidetti ed entro la data del **31 dicembre** comporta il pagamento aggiuntivo della tassa per la richiesta tardiva di trasferimento da altro Ateneo per un importo pari a **€ 50,00**.
3. Lo studente, una volta ricevuto il foglio di congedo dall'Ateneo di provenienza, deve registrarsi sulla piattaforma ESSE3 entro i termini indicati ai commi precedenti ed effettuare il pagamento della tassa di immatricolazione. Se la procedura di immatricolazione per trasferimento, ad opera del richiedente, non dovesse essere perfezionata, entro il termine previsto al comma precedente, l'Università procederà d'ufficio alla restituzione del foglio di congedo all'Ateneo di provenienza.
4. Lo studente trasferito da altro Ateneo non può sostenere esami prima che i competenti organi didattici abbiano deliberato sulla convalida della carriera pregressa.
5. Lo studente, ottenuta la valutazione da parte dell'organo preposto, potrà, comunque, chiedere che il foglio di congedo sia restituito all'Ateneo di provenienza. Nel caso in cui l'accettazione non avvenisse entro la conclusione dell'anno accademico di riferimento l'Università procederà d'ufficio alla restituzione del foglio di congedo all'Ateneo di provenienza.
6. Ai fini della determinazione del contributo onnicomprensivo annuale, lo studente trasferito da altro Ateneo non può beneficiare, nell'anno accademico di trasferimento, delle agevolazioni correlate alla condizione di merito (art. 1, co. 1.), ma unicamente a quella relativa alla condizione economica del proprio nucleo familiare come determinata mediante l'ISEEU nelle modalità descritte in precedenza.
7. Lo studente trasferito da altro Ateneo, che ha compiuto atti di carriera nell'Università, non può chiedere di essere nuovamente trasferito presso l'Ateneo di provenienza nel medesimo anno accademico in cui è avvenuto il primo trasferimento.

ART. 25 (TRASFERIMENTO AD ALTRO ATENEIO)

1. Il trasferimento ad altro Ateneo, per tutti i corsi di laurea, può essere effettuato in data compresa tra il **1° agosto** e il **31 ottobre**. L'anzidetta previsione non si applica ai corsi di laurea a numero programmato nazionale per i quali si rinvia alle specifiche modalità e termini definiti nei relativi bandi di trasferimento.
2. Lo studente che intenda presentare domanda di trasferimento ad altro Ateneo deve essere iscritto all'anno accademico precedente a quello per il quale si chiede il trasferimento e in regola con il pagamento dei contributi onnicomprensivi degli anni accademici della propria carriera e di eventuali indennità dovute per more. Deve, inoltre, presentare l'istanza sulla piattaforma ESSE3, entro i termini indicati al comma 1 e effettuare il pagamento della **tassa di trasferimento ad altro Ateneo e dell'imposta di bollo pari ai valori in vigore**, pena il mancato invio del foglio di

congedo all'Ateneo dove lo studente intende proseguire gli studi.

3. Qualora pervengano richieste di trasferimento, opportunamente motivate, oltre i termini anzidetti ed entro il **30 novembre**, sarà dovuto il pagamento della tassa di richiesta tardiva di trasferimento ad altro Ateneo prevista, oltre l'imposta di bollo pari ai valori in vigore.

4. Lo studente trasferito ad altro Ateneo che non abbia compiuto atti di carriera presso il medesimo, può chiedere la restituzione del foglio di congedo all'Università, che provvede a reintegrarlo nella carriera pregressa. Non è prevista in alcun caso la restituzione della tassa di trasferimento.

5. Lo studente trasferito ad altro Ateneo, che ha compiuto atti di carriera nell'Ateneo di destinazione, non può ritornare presso l'Università nello stesso anno accademico in cui è avvenuto il trasferimento.

ART. 26 (PASSAGGIO)

1. Il cambio di indirizzo o il passaggio a un corso di studio, non a numero programmato, all'interno del Dipartimento di appartenenza o verso altri Dipartimenti dell'Università, può essere effettuato in data compresa tra il **1 agosto** e il **31 ottobre**. L'anzidetta previsione non si applica ai corsi di laurea a numero programmato nazionale per i quali si rinvia alle specifiche modalità e termini definiti nei relativi bandi.

2. Lo studente che intenda presentare la domanda di cambio di indirizzo o di passaggio a un corso di laurea, non a numero programmato nazionale, all'interno del Dipartimento di appartenenza o verso altri Dipartimenti dell'Università deve procedere esclusivamente utilizzando la piattaforma ESSE3, entro i termini indicati al comma precedente, ed effettuare il pagamento della **tassa di iscrizione** (Tassa A.Di.S.U. e imposta di bollo) e della **tassa di passaggio**.

3. Qualora pervengano richieste di passaggio nel periodo dal **1** al **30 novembre**, sarà dovuta la tassa di richiesta tardiva di passaggio.

4. Lo studente può chiedere il passaggio a un corso di studio per il quale è previsto il numero programmato nazionale e locale, solo se ha già sostenuto la prova di ammissione per esso prescritta ed è collocato utilmente in graduatoria.

5. Lo studente ha la possibilità di rinunciare al passaggio anche dopo che sia intervenuta la delibera della competente struttura didattica di riferimento del corso di studio; in tal caso, la carriera rimarrà quella di partenza.

6. Lo studente che ha chiesto il passaggio potrà compiere atti di carriera solo dopo aver ottenuto ed accettato il formale riconoscimento della carriera pregressa da parte dell'organo preposto.

8. Non è prevista in alcun caso la restituzione della tassa di passaggio.

7. Lo studente immatricolato può chiedere, nello stesso anno accademico di immatricolazione, il passaggio ad altro corso di studi o di indirizzo senza effettuare il pagamento della relativa tassa di passaggio.

ART. 27 (ISCRIZIONE DOPO UN PERIODO DI INTERRUZIONE DEGLI STUDI: RICOGNIZIONE)

1. Lo studente, non decaduto e non rinunciatario, che intenda iscriversi a un corso di studio dopo un periodo di interruzione degli studi, deve presentare istanza di ricognizione.

2. Lo studente, per poter attivare la procedura di ricognizione deve essere in regola con il

versamento del contributo onnicomprensivo dell'ultimo anno di iscrizione. Ove ciò non fosse, prima di richiedere la ricognizione, dovrà versare quanto ancora a debito con l'Università.

3. La domanda di ricognizione deve essere effettuata sulla piattaforma ESSE3 dalla pagina personale dello studente che dovrà provvedere, tramite la funzionalità ivi prevista, al pagamento della **tassa di ricognizione di € 100,00** per ciascun anno di mancato pagamento dell'intero contributo onnicomprensivo annuale e **dell'imposta di bollo pari al valore in vigore**.

4. Qualsiasi atto di carriera eventualmente effettuato nel periodo di interruzione è annullato d'ufficio.

ART. 28 (SOSPENSIONE DELLA CARRIERA)

1. Lo studente iscritto a uno dei corsi di studio dell'Università può chiedere la sospensione temporanea della propria carriera. La richiesta di sospensione deve essere effettuata esclusivamente sulla piattaforma ESSE3 dalla pagina personale dello studente e può essere presentata per uno dei seguenti motivi debitamente documentati in procedura:

- a) frequenza scuole per allievi ufficiali o sottoufficiali (sospensione obbligatoria);
- b) frequenza Master;
- c) frequenza Corsi abilitanti all'insegnamento (comunque denominati);
- d) frequenza Corsi di Perfezionamento;
- e) frequenza Scuole di Specializzazione (sospensione obbligatoria per quelle di specializzazione medica);
- f) frequenza Dottorati di ricerca;
- g) frequenza Corsi di studio a frequenza obbligatoria, qualora lo studente sia in debito dell'ultimo esame e della prova finale;
- h) nascita di un figlio (per non oltre due anni dalla data della nascita)
- i) infermità prolungate e debitamente certificate, secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- j) frequenza a corsi di studio presso l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
- k) servizio civile universale;
- l) servizio di leva volontario ferma iniziale (V.F.I) o volontario ferma triennale (V.F.T.);
- m) frequenza scuola allievi agenti forze dell'ordine e di sicurezza;
- n) frequenza semestre filtro Medicina/Odontoiatria (SFM).

2. Lo studente che intenda sospendere gli studi non deve, di norma, aver rinnovato l'iscrizione al nuovo anno accademico. Sono fatti salvi casi, debitamente documentati, correlati alla data d'inizio del corso che si intende frequentare o al caso in cui la condizione sottesa all'istanza di sospensione si realizzi nel corso dell'anno accademico.

In tal caso lo studente, qualora abbia sostenuto esami è tenuto al versamento delle rate del contributo onnicomprensivo annuale riferite all'anno accademico in corso e scadute alla data di presentazione della domanda di sospensione; invece, nel caso in cui non abbia sostenuto esami, il contributo onnicomprensivo versato fino a quel momento sarà conguagliato per l'anno accademico di riattivazione carriera.

Lo studente che non ha rinnovato l'iscrizione non è tenuto al versamento della contribuzione universitaria per gli anni accademici di sospensione.

3. Lo studente presenta domanda di sospensione avvalendosi della specifica funzionalità della piattaforma ESSE3 ed effettua il pagamento **dell'imposta di bollo** pari al valore in vigore.

4. Durante il periodo di sospensione della carriera, lo studente non può effettuare alcun atto di carriera curriculare.

5. Il periodo di sospensione, valido per almeno un anno accademico, non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per l'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio

universitario.

6. L'istituto della sospensione non è compatibile con la qualifica di studente part-time esclusi i casi previsti dalle lettere h) ed i) del presente articolo.

7. Nel periodo di sospensione, lo studente può richiedere l'emissione di certificati di carriera curriculare che attesteranno il periodo di sospensione della carriera.

8. Gli anni di sospensione non vengono conteggiati ai fini di una eventuale decadenza.

9. Lo studente, in stato di sospensione, può in qualsiasi momento rinunciare alla propria carriera seguendo le disposizioni di seguito enunciate.

ART. 29 (INTERRUZIONE DEGLI STUDI: RINUNCIA)

1. Lo studente può rinunciare agli studi in qualsiasi momento dell'anno accademico. La rinuncia è un atto formale e irrevocabile con il quale lo studente interrompe unilateralmente il proprio rapporto con l'Università. La rinuncia comporta la perdita dello status di studente.

2. L'atto di rinuncia non attribuisce allo studente alcun diritto al rimborso della tassa di iscrizione e del contributo onnicomprensivo annuale eventualmente già versati. La rinuncia esercitata nel corso dell'anno accademico di immatricolazione/iscrizione fa venir meno l'obbligo del pagamento delle rate non ancora scadute alla data di perfezionamento della medesima rinuncia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27.

3. La mera interruzione del pagamento delle rate della contribuzione universitaria non costituisce in alcun caso manifestazione tacita di volontà di rinunciare agli studi e non produce gli effetti propri della rinuncia di cui al presente articolo.

4. Non si procederà al recupero dei contributi scaduti e non versati qualora la rinuncia agli studi sia finalizzata all'iscrizione a un altro corso di studio dell'Università di Foggia.

5. La domanda di rinuncia agli studi deve essere presentata seguendo le disposizioni riportate sulla piattaforma ESSE3 e con il pagamento dell'imposta di bollo pari al valore in vigore. Lo studente rinunciatario ha la facoltà di immatricolarsi nuovamente a qualsiasi corso di laurea.

6. Lo studente rinunciatario, in regola con il pagamento dei contributi onnicomprensivi annuali, negli anni in cui ha sostenuto esami di profitto, della carriera per la quale ha richiesto la rinuncia, può iscriversi nuovamente e chiedere il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nella carriera pregressa (CFU), previo pagamento della **tassa recupero crediti**.

ART. 30 (INTERRUZIONE DEGLI STUDI: DECADENZA)

1. Lo studente fuori corso decade dallo status di studente iscritto ad un corso di studi qualora non abbia superato alcun esame o altra prova valutativa prevista dall'Ordinamento didattico per otto anni accademici consecutivi.

2. Lo studente che, avendo superato tutti gli esami di profitto, risulti in debito del solo esame di laurea non è soggetto all'istituto della decadenza.

3. Lo studente decaduto, che intenda iscriversi nuovamente, può chiedere il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nelle carriere pregresse in regola con il pagamento degli importi dovuti, previo il pagamento della **tassa recupero crediti**.

ART. 31 (EQUIPOLLENZA)

1. Lo studente può chiedere l'equipollenza di un titolo estero **in qualsiasi periodo dell'anno accademico**.

2. L'equipollenza è una forma complessa di riconoscimento accademico che si basa sulla valutazione analitica di un titolo di istruzione superiore straniero con lo scopo di verificare se esso corrisponda in modo dettagliato per livello e contenuti ad analogo titolo universitario italiano, tanto da poterlo definire equivalente e dargli così lo stesso valore giuridico, definendolo "equipollente". In particolare:

a) in presenza di Accordi bilaterali che stabiliscono l'equipollenza tra titoli, effettuati i controlli amministrativi sulla documentazione, l'Ateneo delibera l'equipollenza a cui fa seguito il rilascio del titolo di studio italiano;

b) in assenza di accordi bilaterali sull'equipollenza tra titoli, la richiesta di riconoscimento può concludersi con un riconoscimento totale e rilascio del titolo italiano corrispondente oppure con un riconoscimento parziale del titolo e con possibilità di ottenere l'iscrizione a un determinato anno del corso di studi italiano in base al numero dei crediti riconosciuti.

3. La domanda di equipollenza di un titolo accademico conseguito all'estero, purché rilasciato da Atenei o da altra Istituzione di livello universitario che appartenga "ufficialmente" al sistema educativo di riferimento, può essere presentata dallo studente alle seguenti condizioni:

a) deve essere un titolo "ufficiale" del sistema di riferimento;

b) deve essere un titolo finale di 1° o 2° o 3° ciclo (bachelor-level, master-level, o più avanzato);

c) deve esistere un titolo italiano con cui si possa comparare il titolo estero.

4. Lo studente, fermo restando le condizioni di ammissibilità della richiesta di cui al precedente comma, deve presentare la domanda di equipollenza alla struttura didattica di riferimento con l'invio alla pec di Ateneo (protocollo@cert.unifg.it) che provvederà a trasferirla al competente organismo del Corso di Studio. La domanda di equipollenza deve essere obbligatoriamente corredata della documentazione attestante l'avvenuto versamento della **tassa per l'equipollenza** oltre che della **imposta di bollo** pari ai valori in vigore. Lo studente deve, inoltre, allegare alla domanda, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

a) titolo accademico (in originale o in fotocopia autenticata);

b) traduzione ufficiale in italiano del titolo;

c) dichiarazione di valore (in originale);

d) certificato (in originale) con il dettaglio dei corsi seguiti e degli esami sostenuti per il conseguimento del titolo accademico, debitamente confermato dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare;

e) programmi di studio (avvalorati con timbro dell'Ateneo stesso) di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero;

f) copia del documento di identità e, per gli studenti non comunitari, copia del permesso di soggiorno.

5. Il competente organismo del corso di studio, verificata la documentazione prodotta nella istanza, il percorso formativo e il curriculum, si pronuncia sull'equipollenza del titolo accademico estero e/o sul riconoscimento di singoli esami. In particolare:

a) in caso riconoscimento totale del titolo estero presentato, il richiedente dovrà provvedere al pagamento dell'importo previsto;

b) in caso di riconoscimento parziale del titolo estero presentato, il richiedente è tenuto al pagamento dell'importo previsto ai fini dell'utilizzo del medesimo per un'eventuale iscrizione al corrispondente corso di studio con "Abbreviazione di corso";

c) in caso di riconoscimento di singoli esami, può ottenere la certificazione della relativa equipollenza previo il pagamento dell'importo previsto per ogni singolo esame.

6. Le domande di equipollenza per i corsi di studio a numero programmato nazionale potranno essere presentate nei periodi indicati in appositi avvisi pubblicati sul sito di Ateneo.

ART. 32 (CONSEGUIMENTO TITOLO FINALE)

1. Lo studente che abbia acquisito tutti i crediti formativi previsti dal proprio corso di studio è ammesso all'esame di laurea.

2. La domanda di assegnazione della tesi di laurea viene presentata dallo studente dopo aver superato un numero di crediti prefissato nel regolamento conseguimento titolo finale. La richiesta di assegnazione della tesi deve essere presentata online dallo studente, avvalendosi della specifica funzionalità riportata sulla propria pagina personale della Piattaforma ESSE3, inserendo il titolo di massima della tesi. Il docente relatore, tramite il proprio profilo ESSE3, validerà la richiesta dello studente. Il sistema invierà una mail di conferma allo studente sull'esito della validazione.

3. La domanda di laurea potrà essere presentata a cura dello studente, con le modalità di cui al precedente comma, a condizione che ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) regolarità nei pagamenti dei contributi onnicomprensivi annuali riferiti agli anni accademici di propria frequenza e delle penali eventualmente dovute per gli stessi anni. Si precisa che in sede di controlli di laurea, lo studente è tenuto a pagare le tasse dovute seppur non fatturate.

b) versamento della **tassa per pergamena di laurea** e **l'imposta di bollo** per la pergamena pari ai valori in vigore;

c) versamento, dovuto unicamente per i corsi di laurea delle Professioni Sanitarie, della **tassa di abilitazione** alla professione prevista;

d) per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, della **tassa di abilitazione** alla professione di medico-chirurgo prevista. Laddove il laureando in Medicina e Chirurgia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, co. 1 e 2 del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, eserciti la facoltà di concludere gli studi con il conseguimento del solo titolo accademico, ai fini della successiva abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo dovrà versare il contributo previsto dal presente regolamento.

e) versamento, dovuto unicamente per il corso di laurea magistrale abilitante in Psicologia Scolastica, a titolo di **tassa abilitante** prevista, oltre alla **tassa di rilascio pergamena** e dell'**imposta di bollo**;

f) rispetto delle scadenze definite dal regolamento del corso di laurea ai fini della presentazione della domanda stessa. L'eventuale carenza e/o incompletezza della suddetta documentazione o il mancato e/o non completo pagamento delle tasse previste impedirà la chiusura corretta della procedura.

4. Lo studente che ha presentato correttamente la domanda per il sostenimento dell'esame di laurea al fine di conseguire il titolo finale, ma non intende laurearsi nella sessione indicata, deve, sulla piattaforma ESSE3 dalla pagina personale, annullare la domanda prodotta. Il rinnovo della domanda non richiede pagamenti aggiuntivi ad eccezione del caso in cui la stessa sia presentata nell'anno accademico successivo; in tal caso è dovuto il versamento di una nuova imposta di bollo pari al valore in vigore.

ART. 33 (RICHIESTA DI DUPLICATO)

1. L'Università, su richiesta dell'interessato, rilascia il duplicato della Pergamena relativa al conseguimento di titoli universitari. Il duplicato è rilasciato nei seguenti casi:

a) per furto, smarrimento o completa distruzione;

b) per deterioramento.

2. La domanda di duplicato deve essere presentata alla Segreteria Studenti del Dipartimento di

afferenza che provvederà ad emettere la tassa rilascio duplicato pergamena e imposta di bollo pari ai valori vigente.

Tale domanda deve essere corredata da: atto di denuncia per furto o dichiarazione sostitutiva di certificazione (46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) o pergamena deteriorata della quale si chiede la sostituzione.

SEZIONE V: ALTA FORMAZIONE E STUDI AVANZATI

ART. 34 (ISCRIZIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA)

1. Per iscriversi a un Corso di Dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o della laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

2. L'ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca avviene sulla base di una selezione ad evidenza pubblica ed è disciplinata dal regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca.

3. Il candidato che intenda partecipare al concorso per l'accesso al corso di Dottorato è tenuto al pagamento una tassa con importo definito annualmente in fase di emanazione del bando di ammissione al concorso, quale compartecipazione ai costi amministrativi, non rimborsabile né cumulabile con la contribuzione universitaria.

4. I dottorandi con o senza borsa di studio sono tenuti al pagamento della tassa d'iscrizione composta dalla imposta di bollo e della tassa A.Di.S.U. secondo le fasce, suddivise in base all'attestazione ISEEU, previste dallo stesso ente.

5. Il contributo annuale per l'accesso e la frequenza ai corsi di Dottorato, per coloro che usufruiscono della borsa di studio, è pari ad € 300,00 cui si aggiunge la tassa di iscrizione di cui al precedente comma. L'importo dovuto è suddiviso in due soluzioni:

- a) I rata, da versare al momento dell'immatricolazione/iscrizione (**€ 150,00**);
- b) II rata, da versare entro il 31 gennaio (**€ 150,00**).

6. I dottorandi che hanno conseguito il titolo di studio all'estero sono esonerati dal pagamento del contributo annuale di cui al precedente co. 5.

7. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 262 della legge n. 232/2016, gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento del contributo annuale, fatta eccezione per i dottorandi percettori di reddito da lavoro autonomo o dipendente di importo annuo lordo superiore a €. 15.000, per i quali il contributo è stabilito in base a quanto riportato nella seguente tabella:

REDDITO (R) ANNUO LORDO DA LAVORO AUTONOMO O DIPENDENTE DEL DOTTORANDO SENZA BORSA	IMPORTO CONTRIBUTO ANNUALE DOVUTO
€ 15.000,00 < R ≤ € 18.000,00	€. 300,00
€ 18.000,00 < R ≤ € 23.000,00	€. 400,00
€ 23.000,00 < R ≤ € 30.000,00	€. 500,00
€ 30.000,00 < R ≤ € 40.000,00	€. 600,00
€ 40.000,00 < R ≤ € 50.000,00	€. 700,00
R > € 50.000,00	€. 800,00

8. L'importo indicato al comma precedente è suddiviso in due soluzioni di pari importo:

- a) I rata, da versare al momento dell'immatricolazione/iscrizione;
- b) II rata, da versare entro il 31 gennaio.

9. I dottorandi portatori di handicap, con invalidità non inferiore al 66%, sono totalmente esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi per la frequenza dei corsi, ma non dall'imposta di bollo.

10. I dottorandi portatori di handicap, con invalidità compresa tra il 45% e il 65% pagano la tassa

di iscrizione ma sono parzialmente esonerati, ovvero hanno una riduzione del contributo annuale pari al 50%.

11. I dottorandi ammessi all'anno successivo dovranno formalizzare l'iscrizione entro il 30 novembre.

12. Il titolo di Dottore di Ricerca è conferito dal Rettore. Per il ritiro della Pergamena di Dottorato è necessario effettuare il versamento previsto oltre al costo dell'imposta di bollo pari ai valori in vigore.

ART. 35 (AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE)

1. L'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, ai sensi del Decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 e del Decreto Interministeriale 16 settembre 2016 n. 716, avviene a seguito di superamento di un concorso.

2. Al concorso, ai sensi del Decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, possono partecipare i laureati in Medicina e Chirurgia in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso fissato dal bando.

3. Al concorso, ai sensi del Decreto Interministeriale 16 settembre 2016 n. 716 "non medici", possono partecipare i laureati in possesso di un titolo di formazione diverso da quello di medico chirurgo stabilito dal bando di ammissione.

ART. 36 (ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE AREA SANITARIA)

1. Il candidato risultato vincitore del concorso per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria è tenuto, al fine dell'immatricolazione, al pagamento dell'importo previsto oltre al costo dell'imposta da bollo pari al valore in vigore da versare in due soluzioni:

- a) I rata, da versare al momento dell'iscrizione **€ 300,00** oltre al costo dell'imposta da bollo pari al valore in vigore;
- b) II rata, da versare entro il 31 gennaio (**€ 400**);
- c) III rata, da versare entro il 30 aprile (**€ 400**);
- d) IV rata, da versare entro il 31 luglio (**€ 400**).

2. L'iscritto alla Scuola di Specializzazione dell'area sanitaria, che abbia superato l'esame di passaggio all'anno successivo, è tenuto all'iscrizione ed al pagamento dell'importo di **€ 1.500,00** oltre al costo dell'imposta da bollo pari al valore in vigore da versare in due soluzioni:

- a) I rata, da versare al momento dell'iscrizione **€ 300,00** oltre al costo dell'imposta da bollo pari al valore in vigore. L'iscritto alla Scuola di Specializzazione "non medica" è tenuto al versamento della tassa A.Di.S.U.);
- b) II rata, da versare entro il 31 gennaio (**€ 400**);
- c) III rata, da versare entro il 30 aprile (**€ 400**);
- d) IV rata, da versare entro il 31 luglio (**€ 400**).

3. Gli specializzandi, non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti, non possono essere iscritti al successivo anno di corso.

4. Per il ritiro del Diploma di Specializzazione è necessario effettuare il versamento previsto oltre al costo dell'imposta da bollo pari ai valori in vigore.

5. In caso di pagamento tardivo degli importi dovuti, lo specializzando è tenuto al pagamento della

penale prevista dall'art. 12 del presente regolamento.

ART. 37 (TRASFERIMENTO SPECIALIZZANDO)

1. Il trasferimento è possibile solo tra Scuole della stessa tipologia.
2. Per trasferirsi da una Scuola dell'Università a una Scuola di altro Ateneo, la domanda di trasferimento deve essere presentata con apposita istanza, secondo le scadenze stabilite dall'Ateneo per ogni coorte di iscritti. La presentazione dell'istanza è subordinata all'acquisizione dei seguenti documenti:
 - a) nulla osta del Consiglio della Scuola;
 - b) parere positivo da parte del Consiglio della Scuola di destinazione;
 - c) corresponsione del contributo previsto per trasferimento ad una Scuola di altro Ateneo.

ART. 38 (ISCRIZIONE AI MASTER DI I E II LIVELLO)

1. Per iscriversi a un Master o a un Corso di Perfezionamento o/e di Aggiornamento Professionale, Summer e Winter School, Corsi di Specific Skill Training e Short Master, l'interessato deve essere in possesso del titolo accademico previsto dal relativo bando o di equipollente titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il candidato che intenda partecipare al concorso per l'accesso a Master o a Corsi di Perfezionamento e/o di Aggiornamento Professionale, Summer e Winter School, Corsi di Specific Skill Training e Short Master, è tenuto al pagamento dell'importo definito dal bando di ammissione quale compartecipazione ai costi amministrativi, non cumulabili con la contribuzione. Lo stesso non è rimborsabile, tranne nel caso di mancata attivazione del Master e/o Corso, previa presentazione di apposita istanza.
3. L'importo delle tasse per l'iscrizione e la frequenza di Master o di Corsi di Perfezionamento e/o di Aggiornamento Professionale, Summer e Winter School, Corsi di Specific Skill Training e Short Master, è definito nel bando di ammissione. L'importo non è rimborsabile in caso di rinuncia o mancata conclusione del Master e/o Corso.
4. Prima della conclusione del Master o del Corso di Perfezionamento e/o di Aggiornamento Professionale, Summer e Winter School, Corsi di Specific Skill Training e Short Master, lo studente ammesso a sostenere l'esame finale deve presentare apposita domanda con imposta di bollo pari al valore in vigore.
Per il rilascio della pergamena del Master o dell'attestato dei Corsi di Perfezionamento e/o di Aggiornamento Professionale, Summer e Winter School, Corsi di Specific Skill Training e Short Master, lo studente deve provvedere ai seguenti versamenti:
 - Master: (costo della pergamena) e imposta di bollo per la pergamena pari al valore in vigore;
 - Corso di Perfezionamento e/o di Aggiornamento Professionale, Summer e Winter School, Corsi di Specific Skill Training e Short Master: imposta di bollo per l'attestato pari al valore in vigore.

ART. 39 (ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLE LIBERE PROFESSIONI)

1. L'abilitazione all'esercizio delle professioni viene conferita in seguito al superamento dell'Esame di Stato a cui è ammesso il candidato in possesso del prestabilito titolo accademico e che abbia svolto, ove previsto, il tirocinio.

2. Ogni anno, con Ordinanza ministeriale, sono indette la prima e la seconda sessione degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle libere professioni.

3. L'Università di Foggia è sede di Esami di Stato per le professioni di:

- medico chirurgo, limitatamente agli studenti che, alla data di entrata in vigore del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, risultino già iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e che esercitino la facoltà di concludere gli studi, secondo l'ordinamento didattico previgente, con il conseguimento del solo titolo accademico. In tal caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, co. 1 e 2 del predetto DL, sarà possibile conseguire successivamente l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, in applicazione dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018, con il conseguimento della valutazione del tirocinio, prescritta dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445;

- odontoiatra;

- dottore commercialista;

- esperto contabile;

- prove integrative di revisore legale;

- tecnologo alimentare.

4. Il candidato che intende sostenere gli Esami di Stato presso l'Università di Foggia deve presentare domanda di ammissione secondo le modalità ed i tempi previsti dal relativo bando, provvedendo al versamento dell'importo dovuto o, per le Prove integrative di Revisore legale, allegando l'ulteriore versamento pari al valore in vigore, quale tassa di ammissione all'Esame di Stato a favore dell'Agenzia delle Entrate.

5. A fini del rilascio del Diploma di Abilitazione (pergamena), occorre presentare domanda con imposta di bollo pari al valore in vigore, indirizzata al Magnifico Rettore su apposito modulo predisposto, allegando il versamento **della Tassa di ammissione all'esame di stato a favore dell'Agenzia delle Entrate e della Tassa di abilitazione all'esercizio professionale** a favore della Regione - Ente per il diritto agli studi dove l'abilitato ha conseguito la Laurea e provvedendo all'ulteriore versamento del costo della pergamena e dell'imposta di bollo pari il valori in vigore.

6. Il candidato che ha presentato domanda di partecipazione alla I sessione d'esame e che non ha partecipato alla prova, può partecipare alla II sessione presentando nuova domanda, secondo le modalità ed i tempi previsti dal relativo bando, avvalendosi della precedente documentazione e delle tasse già versate. Queste ultime non potranno essere utilizzate per le sessioni successive salvo per la I sessione dell'anno seguente, previa valutazione di idonea e documentata motivazione da allegare all'istanza di partecipazione.

SEZIONE VI: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 40 (ACCERTAMENTI FISCALI E SANZIONI PER DICHIARAZIONI NON VERITIERE)

1. I richiedenti la riduzione o l'esonero per reddito sono sottoposti a controlli a campione ai sensi dell'art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000. Per gli accertamenti del caso è facoltà della Struttura competente rivolgersi alle Amministrazioni dello Stato e ad altri Enti e/o allo studente per le opportune indagini.
2. In via straordinaria, gli accertamenti potranno essere effettuati a seguito di specifiche segnalazioni da parte di organi di polizia tributaria o altri pubblici ufficiali.
3. Lo studente che presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire di agevolazioni, è soggetto alla tassazione normale senza alcuna riduzione e perde il diritto a ottenere altre agevolazioni per tutta la durata della carriera accademica, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

ART. 41 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, l'Università di Foggia informa che i dati personali degli studenti, inclusi quelli di natura economica, familiare e reddituale, sono trattati esclusivamente per finalità istituzionali connesse alla determinazione, gestione e verifica della contribuzione universitaria.
2. I dati forniti dallo studente e acquisiti presso terzi autorizzati (ad es. INPS, Agenzia delle Entrate o altri enti pubblici) sono utilizzati per:
 - la definizione dell'importo delle tasse e dei contributi universitari sulla base della condizione economica del nucleo familiare;
 - la verifica delle autodichiarazioni e delle condizioni che danno diritto a esoneri totali o parziali, agevolazioni economiche, benefici e borse di studio;
 - l'attivazione di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sul possesso dei requisiti previsti;o l'adempimento di obblighi normativi e regolamentari in materia di fiscalità universitaria, trasparenza e controllo di gestione.
3. Il trattamento è effettuato in modo lecito, corretto e trasparente, prevalentemente con strumenti elettronici e nel rispetto dei principi di minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione e integrità dei dati.
4. La base giuridica del trattamento è rappresentata dall'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR ("esecuzione di un compito di interesse pubblico") e, ove necessario, dall'art. 9, par. 2, lett. g) ("motivi di interesse pubblico rilevante").
5. I dati possono essere comunicati, nei limiti previsti dalla legge, ad altri enti pubblici o soggetti terzi esclusivamente per finalità connesse alla verifica dei requisiti economici o per obblighi di legge, nel rispetto dei principi di proporzionalità e pertinenza.
6. Maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali sono disponibili nell'Informativa per gli studenti.

ART. 42 (NORME FINALI)

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.